

Pubblicato il 10/04/2020

“BONUS” PROFESSIONISTI: CONTRO L’INCAPACITA’ NEMMENO COVID-19 PUO’ NULLA

Il decreto-legge n. 23/2020 pubblicato riserva una sgradita sorpresa ai liberi professionisti iscritti in Albi: l’art. 34 modifica le regole di accesso al “bonus”, previste dal Decreto interministeriale del 1 aprile 2020, **aggiungendo un nuovo requisito: l’iscrizione esclusiva alla Cassa di previdenza professionale.**

Questo il testo dell’art. 34.

“Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.”

dunque, chi svolge od ha svolto, anche solo per 10 giorni, un’altra attività non può chiedere il beneficio.

Peccato però che i professionisti, a partire dal 1 aprile, le domande già le abbiano presentate (e nemmeno poche 400.000) alle rispettive Casse di previdenza, le quali avevano marciato a tappe forzate per istruirle e rendicontarle (entro l’8 aprile) ai Ministeri del lavoro e dell’Economia e così procedere ai pagamenti.

Le domande sono state ovviamente presentate sulla base delle regole del Decreto del 1 aprile (che non richiedevano l’esclusività dell’attività) e sono ovviamente indistinguibili le une dalle altre, rendendo impossibile i pagamenti, anche solo parziali.

La scellerata formulazione dell’art. 34 getta nel caos tutte le Casse che erano già pronte a pagare i primi assegni dopo Pasqua (come ad esempio l’ENPAIA-Gestione Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, che già da ieri aveva lavorato il 100% delle domande pervenute), che adesso debbono fermarsi in attesa di chiarimenti che poi, in realtà, non chiariranno nulla.

Il DL n. 23/2020 è già esso stesso legge e non può certo venire modificato da un “impegno” per quanto autorevole esso sia. Solo il Parlamento può cambiare l’infelice formulazione (*e siamo certi che ciò avverrà*) però, fino ad allora, chi mai si azzarderà a pagare?

Dal momento che è lo stesso Governo a ribadire, ad ogni piè sospinto, che bisogna “*fare presto*”, occorre “*mettere subito soldi in circolo nell’economia*” si può certo affermare che, se la teoria è corretta, l’applicazione che ne viene fatta lascia parecchio a desiderare.

Cosa capiterà adesso?

Facile intuirlo. Le Casse di previdenza, nell’incertezza, altro non potranno fare che fermare i pagamenti.

Il Governo dirà d’essersi sbagliato, ma il DL n. 23/2020 è ormai pubblicato e si dovrà perciò aspettare le modifiche del Parlamento (*entro 60 giorni*).

Risultato: i professionisti vedranno i soldi del “*bonus*” a fine giugno.

Non ha nascosto la propria irritazione il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, **Roberto Orlandi** “*I liberi professionisti, lavoratori che quasi mai nulla chiedono allo Stato, ma si fanno spesso carico delle sue inefficienze, non si meritavano la beffa che il Governo -certo involontariamente, ma non meno colpevolmente- ha loro riservato: modificare a posteriori le regole e così rendere nulle tutte le domande di aiuto presentate (400.000, provenienti soprattutto da giovani professionisti).*”

E differire (se tutto andrà bene) i pagamenti di almeno due mesi. Oppure, se bene non andrà, obbligarli all’umiliazione di dover ripresentare daccapo la domanda.” Prosegue Orlandi “*La pazienza adesso è davvero esaurita. Così come la credibilità di chi assume provvedimenti del genere, che creano un danno incommensurabile: la perdita di fiducia nelle istituzioni.*”

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è già impegnato, e lo sarà anche nei giorni festivi della Santa Pasqua, sia direttamente che tramite la propria rappresentanza associativa nel CUP-Comitato Unitario delle Professioni, per cercare una soluzione che ripristini la certezza del diritto, consentendo la rapida erogazione del “*bonus*” professionisti.

Resterà, indelebile nell’art. 34 del DL n. 23/2020, la macchia dell’approssimazione e dell’inadeguatezza.